

## Art.1 Costituzione

### 1. Denominazione

E' costituita ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n.266, l'associazione denominata "Genova per Chernobyl – ONLUS", di seguito detta Associazione.

### 2. Sede

L'Associazione ha sede in Via S. Zita 2, 16129 Genova.

Il cambio della sede nell'ambito dello stesso comune può essere deciso dal Consiglio direttivo e non comporta la modifica del presente statuto.

### 3. Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea dei Soci, osservando le disposizioni dettate dalla legge e dal presente Statuto.

## Art.2 Finalità dell'Associazione

1. L'Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n.460.

2. L'Associazione opera nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza e formazione, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà sociale e arrecando benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. L'Associazione opera per:

- ◇ Offrire ai cittadini ed alle famiglie che lo desiderano, l'opportunità di ospitare i bambini provenienti dalle zone contaminate da radiazioni a seguito dell'incidente nella centrale nucleare di Chernobyl. L'ospitalità può essere data una o più volte l'anno, per periodi e con modi conformi alle vigenti disposizioni del Comitato per i minori stranieri.
- ◇ Inviare, direttamente con propri mezzi o tramite terzi, aiuti umanitari a famiglie bisognose con bambini e ad Istituti ed Ospedali pediatrici ospitanti i bambini di cui al punto precedente.
- ◇ Collaborare, per quanto possibile, al miglioramento di strutture operanti a favore di bambini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl.
- ◇ Offrire assistenza sanitaria mirata ai bambini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl che presentano gravi problemi, non sufficientemente curati nei luoghi d'origine.
- ◇ Partecipare agli scambi culturali e scientifici al fine di migliorare la conoscenza della vita e le problematiche delle zone contaminate, favorendo una presa di coscienza più ampia sull'urgenza di proseguire la decontaminazione ed il miglioramento della qualità sociale ed ambientale della vita.

- ◇ Offrire, avvalendosi delle competenze e delle collaborazioni opportune e della disponibilità all'accoglienza delle famiglie, occasioni per la formazione umana, morale e professionale dei giovani, in particolare di quelli con maggiori problemi.
  - ◇ Svolgere azioni di formazione rivolte alle famiglie che accolgono i minori e ad operatori da impiegare in successive azioni formative.
4. L'Associazione può svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, tutte le attività accessorie integrative ad esso e tutte le attività ritenute necessarie per la raccolta dei fondi nei limiti consentiti dal succitato D.L. 4 dicembre 1997, n.460.
  5. L'Associazione può cooperare, in Italia ed all'estero, con tutte le istituzioni ed organizzazioni pubbliche o private che si prefiggono obiettivi analoghi di solidarietà sociale.

### **Art.3 Soci**

1. Sono Soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio direttivo e che versano, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che viene annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
2. L'ammissione comporta l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello Statuto stesso.
3. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. I Soci sono tenuti a fornire le prestazioni preventivamente concordate. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito. E' previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.
5. I Soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno sono considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
6. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per lo scioglimento dell'Associazione stessa.
7. I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare all'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.
8. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e l'indegnità sono sancite dal Consiglio direttivo.
9. Pur riconoscendo il principio della prevalenza dell'attività dei Soci, l'Associazione può avvalersi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, di prestazioni volontarie e/o retribuite rese da soggetti non Soci, sempre che si tratti di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione stessa oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

## **Art.4 Organi direttivi**

1. Sono organi direttivi dell'Associazione:
  - ◇ l'Assemblea
  - ◇ il Consiglio direttivo
  - ◇ il Presidente
  - ◇ il Vicepresidente
  - ◇ il Tesoriere
  - ◇ il Segretario
  
2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

## **Art.5 Assemblea**

1. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
  - ◇ Elegge tra i propri membri il Consiglio direttivo.
  - ◇ Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti.
  - ◇ Elegge tra i propri membri il Collegio di Provisori.
  - ◇ Delibera sul bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Tesoriere.
  - ◇ Delibera sul programma annuale dell'Associazione predisposto dal Consiglio direttivo.
  - ◇ Delibera sulle modifiche dello Statuto.
  - ◇ Delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
  - ◇ Nomina i liquidatori e stabilisce le modalità della liquidazione.
  
2. L'Assemblea è convocata una volta l'anno in via ordinaria dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di impedimento grave, dal Vicepresidente o ancora dal Consigliere più anziano di età.
  
3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata con almeno 15 giorni di preavviso, mediante avviso scritto (posta, raccomandata, posta prioritaria, fax o e-mail).
  
4. La convocazione di Assemblea straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto; in tal caso il Presidente deve procedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  
5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede ove si tiene l'Assemblea, che può non coincidere con la sede dell'Associazione, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.
  
6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega.
  
7. A ciascun Socio non possono essere conferite più di due deleghe.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto segue.
9. Per le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e devolverne il patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
11. Nelle deliberazioni che riguardano le attività di loro responsabilità, i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che è redatto dal Segretario, o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente e dall'estensore. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle Assemblee e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### **Art.6 Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto di 9 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti. Il Consiglio resta in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
2. Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
3. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 3 mesi o ogniqualvolta il Presidente lo ritiene necessario o quando ne fanno richiesta scritta almeno 1/3 dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Delle riunioni del consiglio è redatto dal Segretario il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e chiederne, a proprie spese, una copia.
9. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- ◇ Fissa gli ordini del giorno dell'Assemblea.
- ◇ Attua le deliberazioni dell'Assemblea.
- ◇ Predisporre i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea.
- ◇ Esamina, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- ◇ Stabilisce i regolamenti interni.
- ◇ Stabilisce l'importo annuale della quota associativa.
- ◇ Decide sull'ammissione e decadenza dei Soci.

### **Art.7 Presidente**

1. Il Presidente:
  - ◇ Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
  - ◇ Convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio direttivo.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio più anziano di età.

### **Art.8 Tesoriere**

1. Il Tesoriere:
  - ◇ Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.
  - ◇ Provvede alla tenuta delle scritture contabili ed archivia tutti i documenti contabili ed i bilanci, mettendoli a disposizione dei membri del Consiglio direttivo in qualsiasi momento.
  - ◇ Redige, entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art.9 Segretario**

1. Il Segretario:
  - ◇ Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei Soci e dei volontari.
  - ◇ E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi direttivi e collegiali: Assemblea, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti, Collegio dei Probiviri.

### **Art.10 Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di 3 membri eletti dall'Assemblea, anche tra esterni all'Associazione. Il Collegio sceglie al suo interno un Presidente in rappresentanza del Collegio stesso.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Al Collegio non possono appartenere membri del Consiglio direttivo.
4. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

5. Esso agisce per propria iniziativa oppure su segnalazione anche di un solo Socio, fatta per iscritto e firmata.
6. Il Collegio redige e trasmette una propria relazione che accompagna il bilancio consuntivo da approvare da parte dell'Assemblea.

### **Art.11 Collegio dei probiviri**

1. Il Collegio dei probiviri è composto di 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il Collegio sceglie al suo interno un Presidente in rappresentanza del Collegio stesso.
2. Il Collegio dei probiviri dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
3. Esso ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi direttivi, tra i membri degli organi direttivi e tra gli organi stessi.
4. Esso giudica ex bono at aequo senza formalità di procedure, entro novanta giorni. Il lodo emesso è inappellabile.

### **Art.12 Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - ◇ Quote associative e contributi dei Soci.
  - ◇ Contributi di privati.
  - ◇ Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
  - ◇ Contributi di organismi internazionali.
  - ◇ Donazioni e lasciti testamentari.
  - ◇ Rimborsi derivanti da convenzioni.
  - ◇ Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  - ◇ Proventi da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore.
  - ◇ Proventi da spettacoli, lotterie, tombole e pesche di beneficenza.
  - ◇ Proventi derivanti dalla gestione finanziaria e patrimoniale.
2. I fondi dell'Associazione sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

### **Art.13 Bilancio**

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

#### **Art.14 Scioglimento**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci, nonché stabilire i modi della liquidazione.

#### **Art.15 Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.



*Via S. Zita 2 16129 Genova*  
*Tel. 348.8706435 Fax. 010.3198133*  
[genovaperchernobyl@fastwebnet.it](mailto:genovaperchernobyl@fastwebnet.it)  
[www.genovaperchernobyl.it](http://www.genovaperchernobyl.it)